

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 429

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996 (*)

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che ci accingiamo ad esporre, come modifica ed integrazione alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è finalizzata ad un duplice scopo.

Il primo è che venga riconosciuto ed esteso l'indennizzo da parte dello Stato italiano anche a coloro che siano stati contagiati da emotrasfusioni praticate all'estero in seguito a trattamenti sanitari regolarmente autorizzati dal Servizio sanitario nazionale.

Il secondo obiettivo, che il presente disegno di legge si prefigge di raggiungere, è quello di trasferire l'assegno mensile di indennizzo ai familiari, unitamente all'assegno *una tantum* previsto in caso di morte della persona contagiata, così come contemplato dalla normativa attuale.

Il carattere migliorativo degli aspetti sociali e giuridici di questo disegno di legge, attraverso l'acquisizione degli obiettivi sopracitati, porterebbe ad eliminare diseguglianze nel riconoscimento dello *status* di contagiato a cittadini italiani autorizzati a sottoporsi a trattamenti sanitari all'estero e quindi a garantire il diritto sociale all'indennizzo che lo Stato italiano ha recentemente sancito alle vittime del contagio trasfusionale. Il fatto poi che tale diritto all'indennizzo sia reversibilmente riconosciuto anche ai familiari sotto forma di assegno mensile, in caso di decesso della persona contagiata, così come si stabilisce nel presente disegno di legge, rende la normativa più aderente alle esigenze economiche e sociali soprattutto di quei nuclei familiari in cui la persona contagiata poteva rappresentare l'unica fonte di reddito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole «a seguito di somministrazioni di sangue e suoi derivati» sono inserite le seguenti «sul territorio nazionale e all'estero, conseguentemente a trattamenti sanitari regolarmente autorizzati dal Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «non» è soppressa;

b) al comma 3, le parole «in sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione»;

c) al medesimo comma 3, le parole da «da erogare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. In tale caso, l'assegno di cui al comma 1 e l'indennizzo di cui al presente comma sono erogati ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro».

